

NUOVA NORMATIVA SUL RILASCIO DEI CERTIFICATI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n.183 dal 1° gennaio 2012 è **fatto divieto agli uffici pubblici di rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni** (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare certificati esclusivamente ad uso privato.

Il rilascio dei certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia ecc.) **per uso privato è soggetto in ogni caso al pagamento dell'imposta di bollo** (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. 642/72) e dei diritti di segreteria.

Si ricorda che il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, assicurazioni, notai, poste italiane, agenzie d'affari ecc. (art. 2, D.P.R. 445/2000), sempre che le medesime intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) ed è gratuita (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) se presentata a pubbliche amministrazioni; in caso di richiesta di autentica di firma da parte di privati, la stessa è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria.